Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dei trasporti

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in terza seduta comune, giovedì 27 settembre 1984, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

1. — Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

(3970)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 16 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1984), che ha convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 17 aprile 1984), concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, limitatamente al primo comma, nella parte che ha convertito in legge senza modificazioni l'art. 3 del decreto-legge suddetto, articolo che reca il seguente testo:

" Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1° febbraio e non possono essere determinati in più di due dal 1° maggio 1984 ",

nonché al penultimo comma, che reca il seguente testo:

" Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10 " (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984)? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la direzione del Partito comunista italiano, in via delle Botteghe Oscure.

(3971)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1984, n. 377.

Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo al 1984, non si applica.

E' nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire un canone maggiore od altri vantaggi contrari alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

Le scadenze dei contratti di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate sino al 31 dicembre 1984.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 378.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

medicina sociale;
immunoematologia forense;
tossicologia forense.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 379.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 42, relativo al corso di laurea in conservazione dei beni culturali della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti dell'area dell'archivistica - III indirizzo dei beni archivistici e librari, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

20) letteratura greca;
21) papirologia.

Nel medesimo art. 42, relativo al corso di laurea in conservazione dei beni culturali della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti dell'area della biblioteconomia, III indirizzo dei beni archivistici e librari, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

15) lingua e letteratura francese;
16) lingua e letteratura inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **380**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

oncologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 34

Avviso di rettifica alla legge 12 luglio 1984, n. 311, riguardante interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984. (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 195 del 17 luglio 1984).

Nel secondo comma dell'art. 1 della legge citata in epigrafe dove è scritto: « ... *a* lire 500 milioni. » leggasi: « ... *di* lire 500 milioni. ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 luglio 1984.

Riconoscimento del « Marchio di qualità 5 R » quale « Marchio di qualità » da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica allevati sul territorio nazionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto in particolare l'art. 77, lettera *d*), del predetto decreto presidenziale che, tra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli;
Vista la domanda presentata dal Consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane (C.C.B.I. - Consorzio carni bovini italiani), con sede in Perugia, in data 16 febbraio 1983 intesa ad ottenere:

il riconoscimento del « Marchio 5 R » quale « Marchio di qualità » da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica e loro incroci

provenienti da allevamenti siti in territorio italiano e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato;

l'incarico della gestione e distribuzione del marchio di cui trattasi;

Esaminata la documentazione prodotta dal Consorzio istante a corredo della domanda suddetta ed, in particolare, l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento disciplinante l'uso del « Marchio di qualità 5 R »;

Ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per il riconoscimento richiesto del « Marchio di qualità 5 R » in quanto esso è inteso a garantire la validità della produzione delle carni dei bovini italiani delle razze summenzionate allevati sul territorio italiano e rispondenti ad apposito standard qualitativo dovuto alle caratteristiche proprie delle suddette razze ed ai metodi di allevamento;

Decreta:

Art. 1.

Il « Marchio 5 R » presentato dal Consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane (C.C.B.I. - Consorzio carni bovini italiani) e depositato all'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il n. 33126 C/83 è riconosciuto quale « Marchio di qualità » da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni derivanti da bovini delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica e loro incroci ottenuti provatamente da riproduttori maschi delle razze sopra indicate in purezza.

Art. 2.

Per la produzione di carne da contraddistinguere con il « Marchio di qualità 5 R » sono ammesse le categorie tori, vacche, manze, vitelloni, con esclusione dei vitelli e vitelle al di sotto di dodici mesi.

I bovini devono essere allevati allo stato brado in stalle libere, a stabulazione fissa esclusivamente sul territorio nazionale e prevalentemente nelle seguenti regioni:

Toscana e Umbria per la razza Chianina;

Marche, Abruzzo, Molise e Campania per la razza Marchigiana;

Emilia-Romagna per la razza Romagnola;

Lazio e Toscana per la razza Maremmana;

Puglia, Basilicata e Calabria per la razza Podolica.

Art. 3.

Il « Marchio di qualità 5 R » viene applicato:

a) sulle carcasse mediante apposite rullature;

b) sui tagli confezionati sotto vuoto con cellofane o altro prodotto trasparente consentito dalla legge mediante una o più etichette recanti obbligatoriamente il nome della razza scritto per intero, la ragione sociale del Consorzio, la categoria di provenienza (toro, vacca, manza, vitellone, incroci) e i tagli contenuti nelle confezione.

Sulla confezione potrà essere riportata l'etichetta dell'ente distributore della carne pregiata.

Art. 4.

Il Consorzio produttori carne bovina pregiata e per brevità individuato con la sigla C.C.B.I. - Consorzio carni bovini italiani, è incaricato della gestione, distribuzione e applicazione del marchio di qualità di cui all'art. 1 secondo le norme previste dal proprio regolamento e approvato da questo Ministero.

A tal fine il Consorzio produttori carne bovina pregiata provvede a verificare l'origine nazionale dei bovini e la loro rispondenza alle caratteristiche morfologiche rispettivamente previste, per ciascuna delle razze elencate nel citato art. 1, dalle norme tecniche del libro genealogico e, per quanto concerne gli incroci, a quelle di derivazione.

Il Consorzio provvede inoltre a verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti all'atto della macellazione, l'esatta esecuzione della stessa, la conformità dei tagli e la rispondenza della nomenclatura atta a contraddistinguerli, la distribuzione della carne.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza di questo Ministero il quale, qualora ne accerti un insufficiente o irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, potrà provvedere alla revoca dell'incarico medesimo.

Ai funzionari del Consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Qualsiasi variazione allo statuto e/o al regolamento del Consorzio di cui trattasi o allo schema del contrassegno dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione di questo Ministero.

Roma, addì 5 luglio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(3947)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 maggio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° aprile 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1984, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 310, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 marzo 1984, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 208024 del 21 marzo 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° aprile 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.000 miliardi, ammonta a nominali lire 5.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 170

(3835)

DECRETO 23 maggio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° marzo 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 206828/66-AU-59 del 18 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1984, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 93, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 febbraio 1984, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente collocato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 206828 del 18 febbraio 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° marzo 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.500 miliardi, ammonta a nominali lire 2.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 173

(3832)

DECRETO 23 maggio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° aprile 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 208023/66-AU-61 del 21 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1984, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 309, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 marzo 1984, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente collocato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 208023 del 21 marzo 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° aprile 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1500 miliardi, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 171

(3834)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 luglio 1984.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo ad espletare attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1979, con il quale l'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Bergamo è stato autorizzato ad effettuare operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, avvalendosi dell'opera dei sanitari degli istituti ospitalieri di Verona, già autorizzati con decreto ministeriale 6 marzo 1978;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1981, con il quale il summenzionato ente ospedaliero è stato autorizzato ad avvalersi, per le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche dell'opera dei sanitari dell'ospedale maggiore di Milano, già autorizzati con decreto ministeriale 23 febbraio 1979;

Vista l'istanza in data 12 ottobre 1982, avanzata dal presidente del summenzionato ente ospedaliero, intesa ad ottenere l'autorizzazione di avvalersi, per l'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche dell'opera dei sanitari della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale Molinette di Torino, già autorizzati con decreto ministeriale 17 luglio 1981;

Vista la convenzione, della durata di cinque anni, stipulata dagli ospedali riuniti di Bergamo, con l'ospedale Molinette di Torino in data 22 luglio 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1983;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Bergamo è autorizzato ad avvalersi, per le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, oltre che dell'equipe dei sanitari degli istituti ospitalieri di Verona di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1979 e di quella dei sanitari dell'ospedale maggiore di Milano, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1981, anche di quella dei sottoelencati sanitari dell'ospedale Molinette di Torino:

Ferrero prof. Roberto, primario della divisione di chirurgia vascolare;

Barile dott. Carlo, aiuto della divisione di chirurgia vascolare;

Pegoraro dott. Marco, aiuto della divisione di chirurgia vascolare;

Ponzio dott. Federico, aiuto della divisione di chirurgia vascolare;

Buzzacchino dott. Aldo, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Bretto dott. Piero, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Baracco dott. Claudio, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Ferrero dott. Ferruccio, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Merlo dott. Maurizio, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Nessi dott. Franco, assistente della divisione di chirurgia vascolare.

Art. 2.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1984

Il Ministro: DEGAN

(3853)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 27 giugno 1984, n. 10.C.N./50.5720-C-83 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica « Colt » modello Colt Super 38 Automatic, che era stata presentata come avente calibro 38 Special ma in effetti è risultata essere in calibro 38 Colt Super Auto, modello questo già classificato dalla commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta n. 57 del 5 giugno 1981, come arma « tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto idoneo ad impiegare lo stesso munizionamento delle armi da guerra.

(3920)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cenacchi, in Molinella (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 30 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates - Componenti elettronici, in Catania, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cerit (Ceramiche italiane), in Roma, è prolungata al 24 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cerit (Ceramiche italiane), in Roma, è prolungata al 26 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cerit (Ceramiche italiane), in Roma, è prolungata al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brianza plastica, con sede in Monza e stabilimento in Carate Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, con sede in Costa Volpino (Bergamo) e stabilimento in Gianico, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Domenico Vetraria, in Ottaviano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cisa, in Maddaloni (Caserta), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla:

1) Fit ferrotubi, sede Milano;
2) Fit ferrotubi, stabilimento di Sestri Levante (Genova);
3) Fit ferrotubi Corbetta, stabilimento di Corbetta (Milano);
4) Fit ferrotubi Genova, stabilimento di Genova;
5) Fit ferrotubi Alessandria, stabilimento di Alessandria;
6) Fit ferrotubi Cuneo, stabilimento di Madonna dell'Olmo (Cuneo);
7) Fit ferrotubi Torino, stabilimento di Collegno (Torino);
8) Fit ferrotubi commerciale, stabilimenti di Segrate e Corbetta (Milano);
9) Fit ferrotubi Varese, stabilimento di Castronno (Varese);
10) Fit ferrotubi Brescia, stabilimento di Brescia;
11) Fit ferrotubi Mantova, stabilimento di Virgilio (Mantova);
12) Fit ferrotubi Verona, stabilimento di Colognola ai Colli (Verona);
13) Fit ferrotubi Padova, stabilimento di Padova;
14) Fit ferrotubi Udine, stabilimento di Udine;
15) Fit ferrotubi Parma, stabilimento di Parma;
16) Fit ferrotubi Reggio Emilia, stabilimenti di Reggio Emilia e Modena;
17) Fit ferrotubi Bologna, stabilimenti di Bologna e Forlì;
18) Fit ferrotubi Firenze, stabilimento di Firenze;
19) Fit ferrotubi Livorno, stabilimento di Guasticce (Livorno);
20) Fit ferrotubi Ancona, stabilimento di Ancona;
21) Fit ferrotubi Roma, stabilimento di Roma;
22) Fit ferrotubi Bari, stabilimento di Bari;
23) Fit ferrotubi Napoli, stabilimento di Napoli;
24) Fit ferrotubi Cagliari, stabilimento di Villaspeciosa (Cagliari),

è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imer (ex Giuliana S.p.a.), in Rovigo, è prolungata al 30 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Damiano, in Guardiagrele (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusac, in Chieti Scalo, è prolungata al 29 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spadaccini confezioni, con sede in Chieti e stabilimento in Roccamontepiano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Rondina di Antonio Rondina, in Fatterosa (Pesaro), è prolungata al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marber sud, in Assemini (Cagliari), è prolungata al 17 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caff, con sede in Perugia e stabilimento in Gubbio (Perugia), è prolungata al 12 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.E.R. - Ceramica italiana, in Cagliari, è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei., in Asti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 marzo 1983 al 27 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Giornale di Sicilia, in Palermo, è prolungata al 30 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento in Melzo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in Firenze e Siena, uffici e magazzini in Firenze e Calenzano (Firenze), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imer (ex Giuliana S.p.a.), in Rovigo, è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates - Componenti elettronici, in Catania, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indeni, unità di Foggia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 1° luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adielle, in Città di Castello, ora Confezioni Tiber S.p.a., in Città di Castello, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1982 al 2 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miri, in Faenza (Ravenna), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sirem, in Roma, è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Damiano, in Guardiagrele (Chieti), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Far - Fabbrica abruzzese radiatori, in Chieti Scalo, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusac, in Chieti Scalo, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spadaccini confezioni, con sede in Chieti e stabilimento di Roccamontepiano (Chieti), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. RCD, in Monsano (Ancona), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima meccanica oleodinamica in Jesi (Ancona), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, con sede sociale e stabilimento in Torino, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Satilai (dal 5 dicembre 1983 S.p.a. Cantoni finiture tessili), uffici e stabilimento in Saronno (Varese), Fagnano Olona (Varese), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Mastercot (dal 1° dicembre 1983 S.p.a. Tessitura di Olmina), sede in Castellanza (Varese), ufficio e stabilimento di Legnano Olmina, Legnano, Varano Borghi (Varese), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Paolo Marziale, in Tivoli (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sarmetal, in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.N.T. - Fabbrica Montessuti, in liquidazione, in Camin (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 luglio 1983 al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Lainate, in Lainate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3857)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

pedodonzia;
protesi dentaria;
materiali dentari.

UNIVERSITÀ DI PISA

Scuola di paleografia e filologia musicale (corso di laurea in musicologia):

storia e critica del testo musicale;
bibliografia generale e biblioteconomia;
filologia umanistica;
storia del teatro;
lingua e letteratura tedesca;
storia della poesia per musica;
letteratura latina.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:

biennio propedeutico: Geometria I.

Corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale:

elettronica;
geotecnica.

Corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali:

tecnologie alimentari (indirizzo chimico alimentare);
metodi matematici per l'ingegneria (indirizzo elettronico);
componenti elettronici (indirizzo elettronico);
controlli automatici (indirizzo elettronico);
comunicazioni elettriche (indirizzo elettronico);
economia applicata all'ingegneria (indirizzo meccanico);
gestione degli impianti industriali (indirizzo meccanico).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(3919)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione dal Canada di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione.

(Ordinanza 30 giugno 1984).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Vista la decisione della commissione della Comunità n. 494/83 del 27 settembre 1983, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 273 del 6 ottobre 1983, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione nella C.E.E. di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dal Canada;

Ritenuto necessario adeguare la normativa nazionale in materia di garanzie sanitarie per i bovini e i suini in importazione dal Canada, alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione, l'introduzione nel territorio nazionale di animali domestici delle specie bovina e suina d'allevamento o da produzione originari e provenienti dal Canada destinati direttamente all'Italia o ad un altro Stato membro della C.E.E. deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle garanzie indicate:

a) nel certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato *A*, per quanto riguarda i bovini;

b) nel certificato sanitario conforme al modello *B*, per quanto riguarda i suini.

Art. 2.

I certificati sanitari di cui agli allegati *A* e *B* devono essere rilasciati da un veterinario ufficiale il giorno del carico degli animali spediti verso l'Italia.

Ogni certificato deve riferirsi ad una singola partita e deve:

a) accompagnare gli animali in esemplare originale dal Canada fino all'azienda di destinazione;

b) essere composto di un solo foglio;

c) essere redatto in lingua italiana e in lingua inglese e nella lingua del Paese destinatario se si tratta di animali destinati in un altro Stato membro della C.E.E.;

d) essere timbrato dal veterinario di porto o di aeroporto del luogo di sbarco e integrato dallo stesso da un'annotazione dalla quale risulti chiaramente se gli animali sono stati ammessi all'importazione o respinti.

Art. 3.

1. L'importazione in Italia degli animali di cui alla presente ordinanza è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità da rilasciarsi di volta in volta per ogni singola partita.

Una copia dell'autorizzazione deve accompagnare gli animali fino al porto o all'aeroporto di sbarco.

Nell'autorizzazione può essere richiesto se durante il periodo di isolamento degli animali in Canada e durante il trasporto, gli animali stessi siano stati a contatto con animali di stato sanitario analogo.

L'autorizzazione per i bovini può essere limitata a taluni periodi dell'anno e/o ad animali non gravidi.

2. — Qualora si tratti di animali destinati ad un altro Stato membro della C.E.E., gli stessi devono essere accompagnati, oltre che dal certificato sanitario di cui agli articoli 1 e 2, da un documento di autorizzazione all'importazione rilasciato dal Paese destinatario.

Art. 4.

Non è consentita l'importazione dal Canada di animali delle specie bovina e suina di categorie diverse da quelle indicate nell'art. 1.

Art. 5.

Nel caso in cui le prove diagnostiche effettuate presso le stalle nelle quali vengono isolati gli animali prima della spedizione dal Canada verso l'Italia, non dovessero dare esito negativo. tutti gli animali risultati positivi dovranno essere evacuati.

Per gli altri animali, le competenti autorità veterinarie canadesi dovranno garantire che detti animali continuano ad essere conformi alle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

Dette autorità devono comunicare il più presto possibile eventuali gravi incidenti verificatisi durante il periodo di isolamento degli animali al Ministero italiano della sanità che ne informerà senza indugio la commissione della C.E.E. con la descrizione delle misure conseguentemente intraprese.

Art. 6.

1. — Gli animali che hanno superato favorevolmente il controllo veterinario, saranno inoltrati direttamente sotto vincolo sanitario all'azienda di destinazione ove saranno posti in isolamento per giorni dieci e comunque finché non saranno resi noti gli esiti delle prove di seguito indicate.

Durante il periodo d'isolamento gli animali saranno sottoposti alla prova di immunodiffusione su gel di agar per la leucosi bovina enzootica e, nella proporzione di un terzo, alla prova della sieroagglutinazione per la brucellosi.

Gli animali potranno inoltre essere sottoposti a trattamenti ritenuti necessari e/o ad uno o più degli altri esami di cui all'allegato *C*, a seconda delle specie alle quali appartengono.

In caso di esami non favorevoli il servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti adotterà le misure necessarie per evitare un'eventuale contaminazione ed informerà, oltre l'asssessorato regionale della sanità, il Ministero della sanità che potrà disporre ulteriori controlli diagnostici su tutti o su parte degli animali.

2. — Gli animali destinati ad un altro Stato membro della C.E.E. che abbiano superato favorevolmente il controllo veterinario, devono essere avviati sotto controllo doganale verso il Paese destinatario, senza rottura di carico.

Art. 7.

In deroga all'art. 1, paragrafo 1, lettera *a*), potranno essere concesse dal Ministero della sanità:

1) autorizzazioni ad importare dal Canada tori destinati direttamente ad un centro di raccolta di materiale seminale, provenienti da allevamenti nei quali tutti i bovini di età superiore a ventiquattro mesi, non sono stati sottoposti nei dodici mesi precedenti il periodo di isolamento alla prova della immunodiffusione su gel di agar per la leucosi bovina enzootica.

In tale caso i tori, dopo l'importazione, devono essere isolati nove mesi durante i quali saranno sottoposti a due prove di immunodiffusione su gel di agar per la leucosi bovina enzootica, conformemente al disposto dell'allegato *C*, con un intervallo di quattro mesi tra le due prove, l'ultima delle quali dovrà essere effettuata al termine del periodo di isolamento quando gli animali hanno almeno diciotto mesi di età;

2) autorizzazioni ad importare dal Canada tori e femmine non gravide provenienti da allevamenti nei quali tutti i bovini di età superiore a ventiquattro mesi non sono stati sottoposti nei dodici mesi precedenti il periodo di isolamento alla prova della immunodiffusione su gel di agar per la leucosi bovina enzootica.

In tal caso gli animali devono avere almeno diciotto mesi di età al momento della spedizione verso d'Italia e, qualora si tratti di femmine, queste non devono risultare gravide prima dell'isolamento che deve essere di almeno due mesi, e al momento della spedizione.

Gli animali, dopo l'importazione, devono essere isolati e sottoposti alla prova della immunodiffusione su gel di agar per la leucosi bovina enzootica, conformemente al disposto dell'allegato *C*, una prima volta, due mesi dopo l'importazione e una seconda volta quattro mesi più tardi.

Gli animali che risultano positivi devono essere macellati e riesportati.

Gli altri animali che risultano negativi devono restare sotto controllo del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per almeno due anni dalla loro importazione e, durante tale periodo, essere sottoposti a ulteriori prove di immunodiffusione su gel di agar per la leucosi bovina enzootica.

Le unità sanitarie locali nelle quali hanno soggiornato detti animali dovranno, durante e al termine dei due anni, relazionare al Ministero della sanità sugli animali importati; il Ministero della sanità presenterà, entro il 31 dicembre 1985, un rapporto alla commissione della C.E.E.

Art. 8.

Le autorizzazioni sanitarie ministeriali rilasciate anteriormente il 1° luglio 1984 hanno validità per sei mesi dalla data del rilascio.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 30 giugno 1984

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO (¹)

per i bovini d'allevamento o da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

N.

Paese speditore: CANADA

Ministero competente: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA CANADESE

Servizio competente per il rilascio: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA CANADESE

I. **Numero degli animali:**

(In lettere)

II. **Identificazione degli animali**

Numero degli animali	Vacca, toro, bue, giovenca o vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri marchi o dati segnaletici (indicare il numero e la posizione)

III. **Provenienza degli animali**

Gli animali provengono dalla seguente azienda/dalle seguenti aziende (²):

Contrassegni ufficiali o dati segnaletici	Azienda d'origine (Indirizzo e provincia)

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali saranno spediti

da ....

(Luogo di spedizione)

a ....

(Stato membro e luogo di destinazione)

entrando nel territorio della Comunità

a ....

(Posto di frontiera comunitario)

a mezzo di: aereo (volo n. ....)

nave (nome: ....) (²)

il ....

(Data e ora d'arrivo previste)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

V. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale designato dalla competente autorità centrale canadese, certifica che, in base all'esito dell'indagine effettuata e per quanto gli risulta, gli animali di cui sopra possiedono i seguenti requisiti:

1. i) *Sono stati concepiti, partoriti ed allevati in Canada e non ne sono mai usciti.*
   ii) Non discendono da animali che risultino essere stati sottoposti all'immunodiffusione su **gel di agar per la blue tongue con risultato positivo.**
   iii) Provengono da aziende esistenti da almeno tre anni.

2. Sono stati identificati tramite contrassegni o dati segnaletici ufficialmente riconosciuti, come indicato nel paragrafo II.

3. Non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di malattie contagiose o infettive.

4. i) Non sono stati vaccinati contro la brucellosi, la malattia di Johne, o l'anaplasmosi.
   ii) Sono/Non sono stati vaccinati contro la dissenteria virale bovina (3) (5).
   iii) Sono/Non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva dei bovini (3) (5).

5. Provengono da allevamenti:

   i) riconosciuti indenni da tubercolosi dalle autorità veterinarie centrali canadesi, conformemente al programma canadese per l'eradicazione della tubercolosi;

   ii) riconosciuti indenni da brucellosi dalle autorità veterinarie centrali canadesi, conformemente al programma canadese 1980 per l'eradicazione della brucellosi, nei quali nessun animale è stato vaccinato contro la brucellosi nei tre anni precedenti (2) e nei quali tutti i bovini sono rimasti esenti da sintomi clinici della brucellosi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti il periodo di isolamento di cui al punto 6;

   iii) nei quali:

   — non e stato segnalato al sottoscritto o ad altri funzionari del governo canadese alcun fatto che lasci supporre cne si sia verificato un caso di leucosi bovina enzootica nell'allevamento nei tre anni precedenti (2), avendo il proprietario dichiarato per iscritto di non essere a conoscenza di alcun fatto del genere ed inoltre che gli animali destinati all'esportazione verso la Comunità economica europea sono stati partoriti ed allevati nel suddetto allevamento o hanno fatto parte integrante di esso nei dodici mesi precedenti (2);

   — nei dodici mesi precedenti (2) tutti i bovini di età superiore ai ventiquattro mesi alla data della prova, facenti parte dell'allevamento dal quale provengono, sono stati sottoposti, con risultato negativo, all'immunodiffusione su gel di agar per la leucosi enzootica bovina (3), (5), (6);

   iv) nei quali, immediatamente prima del periodo d'isolamento previsto al punto 6, non si sono riscontrati sintomi di eventuali manifestazioni delle seguenti malattie:

   — carbonchio ematico nei trenta giorni precedenti;

   — rinotracheite infettiva dei bovini, vulvovaginite pustolosa infettiva dei bovini e dissenteria virale dei bovini nei tre mesi precedenti;

   — rabbia, campilobatteriosi (C. foetus), tricomoniasi (T. foetus), febbre Q e leptospirosi nei sei mesi precedenti;

   — micoplasmosi e anaplasmosi nei dodici mesi precedenti;

   — malattia di Johne nei due anni precedenti.

6. Dopo esame clinico con esito negativo quanto ai sintomi di malattie trasmissibili, sono stati isolati dagli altri animali delle rispettive aziende di origine per un periodo non inferiore a ventuno giorni. Per gli animali della specie bovina ai quali si applica l'articolo 3 della decisione 83/494/CEE, tale periodo non è stato inferiore a due mesi (5).

7. All'inizio del suddetto periodo d'isolamento, sono risultati negativi ai seguenti esami effettuati ai sensi dell'allegato C della decisione 83/494/CEE della Commissione presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto :

   i) intradermotubercolinizzazione unica ;

   ii) sieroagglutinazione e fissazione del complemento per la brucellosi bovina ;

   iii) immunodiffusione su gel di agar per la leucosi enzootica bovina ;

   iv) immunodiffusione su gel di agar per la blue tongue e la malattia emorragica epizootica;

   v) microagglutinazione per la leptospirosi (specie pomona, grippotyphosa, hardjo e sejroe) e/oppure sono stati sottoposti, durante il periodo di isolamento di cui al punto 10 e dopo essere risultati negativi a tutti gli esami ivi previsti (salvo quelli per la leptospirosi), ad un'iniezione di diidrostreptomicina (25 mg/kg di peso vivo) (3) (5) ;

   vi) sieroneutralizzazione per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, nel caso di animali non vaccinati contro tale malattia (5) ;

   vii) sieroneutralizzazione per la dissenteria virale bovina, nel caso di animali non vaccinati contro tale malattia (5) ;

   viii) se si tratta di vacche in lattazione, esame clinico per la mastite ed analisi del latte, per rivelare uno stato infiammatorio o identificare un microorganismo patogeno specifico.

8. Dopo essere stati sottoposti agli esami di cui al punto 7, alla scadenza del periodo di ventuno giorni d'isolamento [due mesi se si tratta di animali ai quali si applica l'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/494/CEE] (3) (5) sono stati esaminati e riconosciuti esenti da malattie trasmissibili e da segni evidenti della presenza di ectoparassiti o larve di estridi.

9. Nelle ventiquattro ore successive agli esami di cui al punto 8, sono stati trasportati direttamente ai fabbricati destinati all'isolamento precedente la spedizione, di cui al punto 10, con veicoli puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi e senza venire a contatto con fessipedi diversi da bovini o suini rispondenti alle norme della decisione 83/494/CEE della Commissione.

10. Hanno soggiornato in locali destinati all'isolamento precedente la spedizione ufficialmente riconosciuti e controllati dai servizi veterinari canadesi finché gli esami (4) di cui al punto 7 sono stati ripetuti con risultato negativo. Gli esami per la leptospirosi sono/non sono stati ripetuti (3) (5). Detti esami non sono stati iniziati prima del ventunesimo giorno di permanenza degli animali nei locali di isolamento e, se del caso, sono stati praticati presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto. Nel caso dei bovini ai quali si applica l'articolo 3 della decisione 83/494/CEE, il periodo è di trenta giorni (5). La tubercolinizzazione è stata iniziata il .... (data dell'inoculazione).

11. Alla scadenza del periodo di isolamento, una volta completati gli esami di cui al punto 10 e dopo un esame clinico risultato negativo quanto ai sintomi di malattie trasmissibili, sono stati trasportati direttamente al luogo di carico per la spedizione verso la Comunità europea, in veicoli puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi e senza venire a contatto con fessipedi diversi dai bovini o suini rispondenti alle norme della decisione 83/494/CEE della Commissione.

12. Nel caso di animali ai quali si applica l'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/494/CEE, le femmine non erano gravide immediatamente prima dell'isolamento e al momento della spedizione tutti gli animali oggetto della presente deroga hanno almeno diciotto mesi di età e sono, per quanto riguarda le femmine, non gravidi (3) (5).

13. Nel luogo di spedizione sono stati imbarcati sulla nave o sull'aereo in compartimenti puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi, e sulla nave o sull'aereo non sono stati caricati fessipedi diversi dai bovini o suini rispondenti alle norme della decisione 83/494/CEE della Commissione.

VI. La validità del presente certificato è di ventuno giorni a decorrere dalla data del carico

Timbro

Fatto a ...., il ....
(Data del carico)

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome e qualifica, in stampatello)

VII. Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo: ....)/della nave (nome: ....)(⁵) dichiara che gli animali di cui al precedente paragrafo II sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave (⁵) durante il volo/la navigazione (⁵) da .... in Canada a .... nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave (⁵) non è atterrato/non ha fatto scalo (⁵) in nessun luogo al di fuori del Canada durante il suo viaggio verso la Comunità europea.

Timbro

Fatto a ...., il ....
(Porto od aeroporto di arrivo) (Data di arrivo)

....
(Firma del capitano della nave o dell'aereo)

....
(Nome e qualifica, in stampatello)

VIII. Dichiarazione concernente il controllo sanitario all'importazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale responsabile del posto di frontiera di

.... in ....
(Località) (Stato membro)

certifica che gli animali descritti al precedente paragrafo II sono stati sottoposti a controllo sanitario (controllo all'importazione) al loro arrivo sul territorio della Comunità, a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e che ad essi è stato concesso/rifiutato l'ingresso (⁵).

Timbro

Fatto a ...., il ....
(Posto di frontiera) (Data del controllo sanitario)

....
(Firma del veterinario ufficiale)

....
(Nome e qualifica, in stampatello)

(¹) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi soltanto al numero di animali trasportati in una stessa nave o in uno stesso aereo, aventi lo stesso destinatario.

(²) Questo periodo precede la data dell'isolamento nell'azienda d'origine.

(³) Opzione che deve essere indicata dallo Stato membro importatore.

(⁴) Fra le prove di cui ai punti 7 e 10 deve intercorrere un periodo di almeno trenta giorni, salvo per la tubercolinizzazione, per la quale il periodo deve essere di almeno quarantadue giorni.

(⁵) Cancellare la menzione inutile.

(⁶) Cancellare in caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 3.

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO ([1])

per i suini d'allevamento o da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

N. ....

Paese speditore: CANADA

Ministero competente: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA CANADESE

Servizio competente per il rilascio: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA CANADESE

I. **Numero degli animali:** ....
(In lettere)

II. **Identificazione degli animali**

Numero degli animali	Sesso	Razza	Età	*Contrassegni ufficiali,* altri marchi o dati segnaletici (indicare il numero e la posizione)

III. **Provenienza degli animali**

Gli animali provengono dalla seguente azienda/dalle seguenti aziende ([2]):

Contrassegni ufficiali o dati segnaletici	Azienda d'origine (Indirizzo e provincia)

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali saranno spediti

da ....
(Luogo di spedizione)

a ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

entrando nel territorio della Comunità

a ....
(Posto di frontiera comunitario)

a mezzo di: aereo (volo n. ....)
nave (nome: ....) ([2])

il ....
(Data e ora d'arrivo previste)

Nome e indirizzo dello speditore: ....
....

Nome e indirizzo del destinatario: ....
....

V. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale designato dalla competente autorità canadese, certifica che, in base all'esito dell'indagine effettuata, e per quanto gli risulta, gli animali di cui sopra possiedono i seguenti requisiti :

1. Hanno soggiornato per almeno sei mesi prima della data del carico o sin dalla nascita in territorio canadese.

2. Sono stati identificati tramite contrassegni o dati segnaletici ufficialmente riconosciuti, come indicato al punto II.

3. Non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di malattie contagiose o infettive.

4. i) Non sono stati vaccinati contro la brucellosi suina, il morbo di Aujeszky, l'influenza suina.

   ii) Sono/non sono stati vaccinati contro la leptospirosi (3) (5).

5. Provengono da allevamenti :

   i) riconosciuti indenni da brucellosi dalle autorità veterinarie centrali canadesi ;

   ii) nei quali, immediatamente prima del periodo d'isolamento di cui al punto 6, non sono state riscontrate prove di eventuali manifestazioni delle seguenti malattie :

   — carbonchio ematico nei trenta giorni precedenti,

   — rabbia, malattia di Aujeszky, dissenteria suina, encefalomielite virale (vomito e deperimento), leptospirosi e rinite atrofica nei sei mesi precedenti ;

   — gastroenterite trasmissibile ed influenza suina nei dodici mesi precedenti ;

   iii) che nei precedenti sei mesi sono risultati negativi a un esame del sangue, praticato sul 10 % degli animali adulti da riproduzione e consistente nella prova di sieroneutralizzazione per la gastroenterite trasmissibile e/o nella prova di inibizione dell'emoagglutinazione per l'influenza suina (2) (3) (5).

6. Dopo esame clinico con esito negativo quanto ai sintomi di malattie trasmissibili, sono stati isolati dagli altri animali nelle rispettive aziende di origine per un periodo non inferiore a ventuno giorni.

7. Nel suddetto periodo d'isolamento di ventuno giorni, sono risultati negativi ai seguenti esami effettuati ai sensi dell'allegato C della decisione 83/494/CEE della Commissione presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto :

   i) intradermotubercolinizzazione unica per la tubercolosi aviare ;

   ii) sieroagglutinazione e fissazione del complemento per la brucellosi ;

   iii) sieroneutralizzazione per la malattia di Aujeszky ;

   iv) sieroneutralizzazione per la gastroenterite trasmissibile ;

   v) inibizione dell'emoagglutinazione per l'influenza suina ;

   vi) microagglutinazione per la leptospirosi [specie pomona, grippotyphosa, hardjo e tarassovi (Hyos)] e/oppure sono stati sottoposti, durante il periodo di isolamento di cui al punto 10 e dopo essere risultati negativi a tutti gli esami ivi previsti (salvo quelli per la leptospirosi), ad un'iniezione di diidrostreptomicina (25 mg/kg di peso vivo) (3) (5).

8. Dopo essere stati sottoposti agli esami (7) di cui al punto 7, alla scadenza del periodo di ventuno giorni d'isolamento, sono stati esaminati e dichiarati esenti da sintomi di malattie trasmissibili e da segni evidenti della presenza di ectoparassiti.

9. Nelle ventiquattro ore successive agli esami di cui al punto 8, sono stati trasportati direttamente ai locali destinati all'isolamento precedente la spedizione, di cui al punto 10, con veicoli puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi e senza venire a contatto con fessipedi diversi da bovini o suini rispondenti alle norme della decisione 83/494/CEE della Commissione.

10. Hanno soggiornato in locali destinati all'isolamento precedente la spedizione ufficialmente riconosciuti e controllati dai servizi veterinari canadesi finché gli esami (4) di cui al punto 7 sono stati ripetuti con risultato negativo. Gli esami per la leptospirosi sono/non sono stati ripetuti (3) (5). Detti esami non sono stati iniziati prima del ventunesimo giorno di permanenza degli animali nei locali di isolamento e, se del caso, sono stati praticati presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto. La tubercolinizzazione è stata iniziata il .... (data dell'inoculazione).

11. Alla scadenza del periodo di isolamento, una volta completati gli esami di cui al punto 10 e dopo un esame clinico risultato negativo quanto ai sintomi di malattie trasmissibili, sono stati trasportati direttamente al luogo di carico per la spedizione verso la Comunità europea, in veicoli puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi e senza venire a contatto con fessipedi diversi da bovini o suini rispondenti alla norme della decisione 83/484/CEE della Commissione.

12. Nel luogo di spedizione sono stati imbarcati sulla nave o sull'aereo in compartimenti puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi, e sulla nave o sull'aereo non sono stati caricati altri fessipedi diversi da bovini o suini rispondenti alle norme della decisione 83/494/CEE della Commissione ; se sono state utilizzate casse, esse erano state costruite con materiale nuovo.

VI. La validità del presente certificato è di ventuno giorni a decorrere dalla data del carico

Fatto a ...., il

(Data del carico)

Timbro

(Firma del veterinario ufficiale)

....

(Nome e qualifica, in stampatello)

VII Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave

Il sottescritto, capitano dell'aereo (n. del volo: ....)/della nave (nome: ....) (5) dichiara che gli animali di cui al precedente paragrafo II sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave (5) durante il volo/la navigazione (5) da .... in Canada a .... nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave (5) non è atterrato/non ha fatto scalo (5) in nessun luogo al di fuori del Canada durante il suo viaggio verso la Comunità europea.

Fatto a ...., il ....

(Porto od aeroporto di arrivo) (Data di arrivo)

Timbro

(Firma del capitano della nave o dell'aereo)

(Nome e qualifica, in stampatello)

VIII. Dichiarazione concernente il controllo sanitario all'importazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale responsabile del posto di frontiera di

.... in ....
(Località) (Stato membro)

certifica che gli animali descritti al precedente paragrafo II sono stati sottoposti a controllo sanitario (controllo all'importazione) al loro arrivo sul territorio della Comunità, a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e che ad essi è stato concesso/rifiutato l'ingresso ([5]).

Fatto a ...., il ....
(Posto di frontiera) (Data del controllo sanitario)

Timbro

....
(Firma del veterinario ufficiale)

....
(Nome e qualifica, in stampatello)

([1]) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi soltanto al numero di animali trasportati in uno stessa nave o in uno stesso aereo, aventi lo stesso destinatario.

([2]) Questo periodo precede la data dell'isolamento nell'azienda d'origine e taluni Stati membri possono richiedere tali esami dell'allevamento.

([3]) Opzione che deve essere indicata dallo Stato membro importatore.

([4]) Fra le prove di cui ai punti 7 e 10 deve intercorrere un periodo di almeno trenta giorni, salvo per la tubercolonizzazione, per la quale il periodo deve essere di almeno quarantadue giorni.

([5]) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO C

I. Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle prove per i bovini, ai sensi dell'allegato A, punto V, numeri 7 e 10

1. *Tubercolosi*

L'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina bovina dev'essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE del Consiglio [2].

2. *Brucellosi*

La prova di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento dev'essere effettuata conformemente all'allegato C, lettere A e B, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

3. *Leucosi bovina enzootica*

La prova di immunodiffusione su gel di agar dev'essere effettuata conformemente all'allegato G della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

4. *Febbre catarrale maligna*

La prova di immunodiffusione su gel di agar dev'essere effettuata secondo la seguente metodica.

i) Antigene:

L'antigene precipitante dev'essere preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida di un ceppo di riferimento del virus della febbre catarrale maligna. Sono raccomandabili le cellule BHK o Vero. L'antigene è presente nel fluido surnatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace dev'essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione può essere effettuata con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus nell'antigene può essere inattivato per aggiunta dello 0,3 % (V/V) di B-propiolattone.

ii) Siero da esaminare.

iii) Siero positivo di riferimento:

Le proporzioni ottimali devono essere ricavate standardizzando rispetto al siero di riferimento internazionale. Impiegando l'antisiero e l'antigene di riferimento internazionali, si deve produrre un siero standard nazionale, da liofilizzare ed impiegare come siero di riferimento positivo in ciascuna prova.

iv) Gel di Agar:

Agarosio all'1 %, preparato in tampone al borato o al sodiobarbital a pH 8,5-9,0. Versare in scatola Petri, in modo da ottenere uno strato minimo di 3,0 mm di agarosio.

v) Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità; essi devono essere distribuiti secondo uno schema fisso, costituito da un pozzetto centrale e da 6 pozzetti disposti in circolo attorno ad esso.

Diametro dei pozzetti: 5 mm.

Distanza tra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm.

vi) Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti 2, 4 e 6 col siero positivo di riferimento; riempire i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare.

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.

vii) Porre in incubazione per settantadue ore a temperatura ambiente in camera chiusa e umida. Il siero in esame risulta positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa d'identificazione col siero di riferimento. Esso è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e non fa incurvare la linea del siero di riferimento. Le scatole Petri vanno esaminate in illuminazione indiretta contro fondo scuro.

5. *Malattia emorragica epizootica*

La prova di immunodiffusione su gel di agar dev'essere effettuata secondo la seguente metodica.

i) Antigene :

L'antigene precipitante dev'essere preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida di un ceppo di riferimento del virus della malattia emorragica epizootica (ceppo New Jersey). Sono raccomandabili le cellule BHK o Vero. L'antigene è presente nel fluido surnatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace dev'essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione può essere effettuata con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus nell'antigene può essere inattivato per aggiunta dello 0,3 % (V/V) di B-propiolattone.

ii) Siero da esaminare.

iii) Siero positivo di riferimento :

Le proporzioni ottimali devono essere ricavate standardizzando rispetto al siero di riferimento internazionale. Impiegando l'antisiero e l'antigene di riferimento internazionali, si deve produrre un siero standard nazionale, da liofilizzare ed impiegare come siero di riferimento positivo in ciascuna prova.

iv) Gel di agar :

Agarosio all'1 % preparato in tampone al borato e al sodiobarbital a pH 8,5-9,0. Versare in scatola Petri, in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio.

v) Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità ; essi devono essere distribuiti secondo uno schema fisso, costituito da un pozzetto centrale e da 6 pozzetti disposti in circolo attorno ad esso.

Diametro dei pozzetti : 5 mm.

Distanza tra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici : 3 mm.

vi) Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti 2, 4 e 6 col siero positivo di riferimento; riempire i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare.

vii) Porre in incubazione per settantadue ore a temperatura ambiente in camera chiusa e umida. Il siero in esame risulta positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa d'identificazione col siero di riferimento. Esso è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e non fa incurvare la linea del siero di riferimento. Le scatole Petri vanno esaminate in illuminazione indiretta contro fondo scuro.

6. *Leptospirosi*

La prova di agglutinazione microscopica dev'essere effettuata secondo la seguente procedura.

Colture :

Mantenere in terreni di Korthof e EMJH a 30 ° C.

Antigene :

Deve contenere 2 × 10^8 microorganismi per ml di terreno di coltura.

Prova :

Impiegare quantità uguali di antigene e di siero. Porre in piastre da microtitolazione a fondo piatto, mescolare e incubare a 30 ° C per due ore, ovvero a 37 ° C per un'ora-un'ora e mezza e leggere i risultati in luce attenuata su campo scuro, impiegando un ingrandimento compreso tra 60 e 100.

Interpretazione :

Un'agglutinazione inferiore al 50 %, della diluizione di 1 : 100, è considerata risultato negativo.

7. *Rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva*

La prova di sieroneutralizzazione dev'essere effettuata secondo la seguente procedura.

La prova di sieroneutralizzazione a virus costante e siero variabile dev'essere effettuata sulla base di una microtitolazione, impiegando cellule MDBK od altre cellule recettive. Il ceppo di riferimento del virus (Colorado, Oxford od altro) dev'essere impiegato a 100 $TCID_{50}$ per 0,025 ml ; i campioni di siero, inattivati e non diluiti, devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Prima di aggiungere le cellule MDBK, le miscele virus/siero devono essere poste in incubazione per un'ora a 37 ° C nelle piastre per microtitolazione. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore.

Siero :

Prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 ° C per 30 minuti.

Controlli :

— prova di infettività del virus,

— controlli di tossicità del siero,

— controlli su colture di cellule non inoculate,

— antisieri di riferimento.

Interpretazione :

I risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-6 giorni di incubazione a 37 ° C. I titoli del siero sono considerati negativi qualora non si abbia neutralizzazione alla diluizione 1 :2 (siero non diluito).

8. *Dissenteria virale bovina*

La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo la seguente procedura.

La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata con un'apparecchiatura per la microtitolazione, a virus costante e siero variabile, impiegando adeguate cellule bovine recettive propagate in serie (ad esempio cellule dei turbinati di bovini come quelle descritte da McClurkin ed altri, 1974, Arch. ges. Virusforschung, 45, 285-289).

È essenziale che tutti i reagenti e le cellule siano esenti da contaminazione da virus avventizio con citopatico DVB/MD. Il virus per la prova, che può essere qualsiasi ceppo citopatico di riferimento adeguato (come ad esempio il ceppo NADL) è impiegato ad una concentrazione di 100 dosi mediane infettive di coltura cellulare per 0,05 ml. Le diluizioni di sieri inattivati devono essere mescolate con volumi uguali di sospensione di virus (0,05 ml) e le miscele virus-siero devono essere poste in incubazione per un'ora a 37 ° C prima di aggiungere uguali volumi di sospensione cellulare. Le cellule devono essere impiegate ad una concentrazione capace di formare un monostrato completo entro due giorni.

Prima della prova di sieri devono essere inattivati termicamente a 56 ° C per trenta minuti.

I controlli devono comprendere :

— prova di infettività del virus,

— controlli di tossicità del siero,

— controlli su colture di cellule non inoculate,

— antisieri di riferimento.

Lettera ed interpretazione :

Con il ceppo NADL il tempo ottimale di lettura è dopo cinque giorni di incubazione a 37 ° C.

Un titolo di neutralizzazione mediano di 1/10 è considerato indicativo di un responso immunitario ad un'infezione acuta avuta in passato.

9. *Analisi del latte per la ricerca della mastite*

L'analisi del latte deve essere effettuata secondo l'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE del Consiglio.

II. Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle prove per i suini, ai sensi dell'allegato B, punto V, numeri 7 e 10

1. *Tubercolosi*

L'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina aviare dev'essere effettuata secondo l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE, salvo il fatto che l'inoculazione va praticata nella pelle floscia alla base dell'orecchio.

2. *Brucellosi*

Le prove di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento devono essere effettuate secondo l'allegato C, lettere A e B, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE del Consiglio.

3. *Malattia di Aujeszky*

La prova di sieroneutralizzazione dev'essere effettuata secondo la seguente procedura.

La prova di neutralizzazione a virus costante e siero variabile dev'essere effettuata mediante una microtitolazione su cellule Vero o su altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della malattia di Aujeszky dev'essere impiegato a 100 $TCID_{50}$ per 0,025 ml; i campioni di siero, inattivati e non diluiti, devono essere mescolati con un volume eguale (0,025ml) di sospensione virale. Prima di aggiungere le opportune cellule, le miscele virus/siero devono essere poste in incubazione per un'ora a 37 ° C nelle piastre per microtitolazione. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo ventiquattro ore. Ogni pozzetto riceve 0,05 ml di sospensione di cellule.

Siero:

Prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 ° C per trenta minuti.

Controlli:

— prova di infettività del virus,
— controlli di tossicità del siero,
— controlli su colture di cellule non inoculate,
— antisieri di riferimento.

Interpretazione:

I risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo tre-sette giorni di incubazione a 37 ° C. I sieri con titolo inferiore a 1 : 2 sono considerati negativi.

4. *Gastroenterite trasmissibile (GET)*

La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo la seguente procedura.

Impiegare la prova di neutralizzazione a virus costante e siero variabile. Le miscele siero-virus devono essere inoculate su colture monostrato precocemente confluenti di cellule primarie del rene di suino, o su altri sistemi cellulari sensibili del suino. Il virus della GET dev'essere impiegato a 100 $TCID_{50}$ per volume: i campioni di siero inattivo (non diluito) devono essere mescolati con un volume uguale di sospensione di virus. Le miscele virus/siero devono essere incubate per trenta-sessanta minuti a 37 ° C, poi inoculate su opportune cellule renali primarie o su altre cellule recettive di suino.

Controlli:

— prova di infettività del virus,
— controlli di tossicità del siero,
— controlli su colture di cellule non inoculate,
— antisieri di riferimento.

Interpretazione:

I risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato nella prova devono essere rgistrati dopo cinque giorni di incubazione a 37 ° C. I sieri con titoli inferiori a 1 : 2 sono da considerarsi negativi. Nella prova di microtitolazione sono considerati negativi i sieri con titoli inferiori a 1 : 4.

5. *Influenza dei suini*

La prova di emoagglutinazione-inibizione dev'essere effettuata secondo la seguente procedura.

Le prove vanno effettuate secondo metodi standard (US Department Health, Education and Welfare, Immunology series No 6) impiegando il ceppo A/Swine/Winconsin/15/30 e A/Swine/Belgium/1/79 (HINI). Per distruggere gli inibitori non specifici, i sieri di suino devono essere trattati a 37 ° C per una notte con enzima distruttore dei recettori (filtrato di Vibrio cholerae) e successivamente riscaldati a 56 ° C per trenta minuti per distruggere l'attività enzimatica residua, oppure essere trattati a 4 ° C per una notte con caolino al 25 % (Clarke and Casals 1958, American Journal for Tropical Medicine and Hygiene, 7, 561).

Dopo assorbimento con una sospensione al 10 % di eritrociti di pollo (un'ora a 37 ° C), i sieri devono essere controllati con riferimento a 4 unità emoagglutinanti di virus impiegando eritrociti di pollo all'1 %. Prima di aggiungere gli eritrociti, il virus e il siero devono essere mantenuti a contatto per sessanta minuti a temperatura ambiente.

I sieri con titoli uguali o superiori a 1/10 sono considerati positivi.

6. *Leptospirosi*

La prova di agglutinazione microscopica dev'essere effettuata secondo la seguente procedura.

Colture:

Mantenere in terreni Korthof e EMJH a 30 ° C.

Antigene:

Deve contenere 2 × 10^{8} microorganismi per ml di terreno di coltura.

Prova:

Impiegare quantità eguali di antigene e di siero. Porre in piastre da microtitolazione a fondo piatto, mescolare e incubare a 30 ° C per due ore, ovvero a 37 ° C per un'ora-un'ora e mezza, e leggere i risultati in luce attenuata su campo scuro, impiegando un ingrandimento compreso fra 60 e 100 X.

Interpretazione:

Un'agglutinazione inferiore al 50 %, alla diluizione di 1 : 100, è considerata risultato negativo.

(3796)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 27 luglio 1984.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 17 luglio 1984 relativi alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre e a sei mesi fissata per il 27 luglio 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni con scadenza a tre mesi è di L. 96,70 e quello dei buoni con scadenza a sei mesi è di L. 93,30, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(3978)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Capaccio

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 8 giugno 1984, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq. 12.605 sita nel comune di Capaccio (Salerno) e riportata nel catasto del medesimo comune al foglio n 30, particella n. 123/a.

(3925)

Approvazione dello statuto del Registro italiano navale

Con decreto ministeriale 11 maggio 1984 è stato approvato, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, lo statuto del Registro italiano navale, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso in data 16 dicembre 1983.

(3926)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Controllo dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 4/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Vista la propria ordinanza in data 26 maggio 1982;

Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646;

Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 726;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 936;

Considerato che la normativa introdotta dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, impone la verifica della inesistenza di cause ostative all'appalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione;

Considerato che, alla luce delle più recenti interpretazioni della vigente normativa, il concetto di «opere riguardanti la pubblica amministrazione» deve essere inteso nella sua massima ampiezza, in modo da ricomprendere qualunque opera, di qualsiasi natura, collegata alla spendita di denaro pubblico;

Ritenuto, pertanto, alla luce della citata interpretazione, che nel concetto di «opere riguardanti la pubblica amministrazione» siano da comprendere quelle di cui consta la realizzazione degli stabilimenti industriali finanziati a norma dal citato art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuta l'opportunità di demandare ad una pubblica autorità il controllo delle qualità soggettive degli esecutori delle opere inerenti la realizzazione degli stabilimenti industriali anzidetti;

Che, invece, il controllo della capacità tecnica dei medesimi esecutori debba essere rimesso all'autonoma responsabilità dei soggetti beneficiari del contributo previsto dal citato art. 32;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 7, quarto comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, agli esecutori, a qualunque titolo, delle opere inerenti la realizzazione degli stabilimenti industriali finanziati con il contributo previsto dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, fatto salvo quanto di seguito disposto con la presente ordinanza.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai lavori da affidarsi, con contratto derivato, dagli appaltatori dei beneficiari dei contributi di cui sopra.

Art. 2.

Il controllo dei requisiti soggettivi è rimesso alle prefetture delle province nelle quali dovranno essere eseguiti i lavori, cui i beneficiari dovranno avanzare richiesta di autorizzazione all'affidamento, allegando:

a) la documentazione e le attestazioni di cui agli articoli 13 e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57;

b) stato di famiglia e certificato di residenza del direttore tecnico dell'impresa esecutrice, nonché del titolare della medesima ovvero:

in caso di affidamento della esecuzione a società in nome collettivo, di tutti i soci;

in caso di affidamento a società in accomandita semplice, di tutti i soci accomandatari;

in caso di affidamento a società di capitali, di tutti gli amministratori o comunque dei soci muniti di rappresentanza;

in caso di affidamento a consorzio, di chi ha la rappresentanza esterna del consorzio secondo l'atto costitutivo e dei titolari, amministratori, direttori tecnici, o soci delle imprese consorziate, secondo i criteri più sopra esposti.

La iscrizione all'albo nazionale dei costruttori sostituisce la documentazione di cui all'art. 13, punto 1, 3, 4, 5, 6, della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Art. 3.

Le prefetture cui sarà avanzata richiesta di autorizzazione ai sensi della presente ordinanza, provvederanno nel termine di giorni venticinque dalla data di presentazione della richiesta medesima.

Trascorso tale termine, il beneficiario potrà ritenere acquisita l'autorizzazione e procedere all'affidamento, o all'autorizzazione all'affidamento, a condizione che nei contratti relativi sia inserita la clausola risolutiva espressa del rapporto, per il caso di successivo diniego di autorizzazione da parte della prefettura.

Art. 4.

Il controllo dei requisiti di idoneità tecnica dell'esecutore è rimesso alla autonoma responsabilità del beneficiario del contributo.

Art. 5.

Per i contratti di appalto o cottimo in corso di svolgimento alla data della presente ordinanza, l'autorizzazione deve essere chiesta entro giorni trenta dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima, ove l'autorizzazione venga negata, la prosecuzione dei rapporti comporta la decadenza del beneficio accordato.

Art. 6.

Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, il direttore dei lavori dovrà comunicare alle commissioni di collaudo, in occasione di ogni visita, l'elenco delle ditte esecutrici dei lavori e gli estremi delle autorizzazioni prefettizie all'affidamento degli stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3903)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dello zucchero. (Provvedimento n. 24/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del 31 marzo 1984 che stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane per il settore agricolo;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1105/84 e n. 1106/84 del 31 marzo 1984 concernenti, tra l'altro, i prezzi di intervento dello zucchero bianco per la campagna 1984-85 ed il contributo delle spese di magazzinaggio;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, n. 55/79 del 21 novembre 1979, n. 48/81 del 22 dicembre 1981, n. 16/83 del 30 giugno 1983, n. 25/83 e n. 26/83 del 23 novembre 1983 e n. 4/84 del 30 gennaio 1984 concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi nazionali ai richiamati regolamenti comunitari;

Ritenuto necessario inoltre adeguare alla dinamica dei costi le incidenze commerciali del prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi dello zucchero, comprensivi delle imposte, del sovrapprezzo, della quota di trasporto, nonché del margine di commercializzazione, sono i seguenti:

1) Per le vendite dal dettagliante:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50, tara merce, L. 1.260 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 kg e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 1.260 si applica al peso di kg 100,705 per quintale di prodotto netto;

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . L. 1.325 il kg

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2 da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . » 1.315 »

2) Per le vendite dal grossista e/o importatore:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:

confezioni tara merce . L. 1.223,10 il kg

confezioni a peso netto . » 1.229,90 »

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . » 1.290,35 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . » 1.279,75 »

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi di grossisti; per gli altri centri è confermata la maggiorazione di L. 5 il kg.

Per le località delle isole minori, tale maggiorazione è di: L. 10 il kg.

3) Per le vendite dal produttore:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:

tara merce . L. 1.178,17 il kg

peso netto » 1.186,63 »

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . » 1.245,25 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . » 1.233,79 »

4) Per le varietà speciali destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi di carta da kg 50 a peso netto, sono così fissati:

L. 10,38 al kg *in meno* per lo zucchero ex cristallino;

L. 25 al kg *in più* per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (extrafino);

per lo zucchero allo stato sfuso: L. 13,72 al kg *in meno* rispetto al prezzo del prodotto in sacchi di carta a peso netto.

5) Per le altre disposizioni in ordine alle maggiorazioni relative al prodotto in sacchi di juta o di cotone e alle consegne delle confezioni in cartoni o fardelli da kg 10 e da kg 20, nonché in merito alle condizioni del trasporto per la resa franco destino, restano confermate le norme di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 55/1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979.

Resta altresì confermata la norma di cui al punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 16/1983 concernente la riduzione dell'abbuono trasporto per le consegne su mezzi stradali disposti dall'acquirente.

6) Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 del 22 dicembre 1981, il sovrapprezzo è fissato nella misura di L. 59 per kg netto di zucchero bianco, ivi compreso lo zucchero proveniente dall'estero contenuto in prodotti trasformati o con zucchero aggiunto.

Tale importo sarà versato alla Cassa conguaglio zucchero contestualmente e secondo le modalità stabilite per il versamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine dello zucchero.

7) Con successivo provvedimento — da adottare in base alle direttive che saranno emanate dal C.I.P.E. per la campagna 1984-1985 ai sensi del decreto-legge n. 694/1981 — saranno stabilite le norme in ordine agli interventi della Cassa conguaglio zucchero previsti al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 48/81 del 22 dicembre 1981.

Fino all'emanazione di tali direttive la quota di sovrapprezzo da rimborsare per lo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati viene proporzionalmente adeguata alla nuova entità del sovrapprezzo come fissata al precedente punto 6).

8) Tutti coloro che alle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* detengono sul territorio nazionale zucchero di qualsiasi qualità e tipo, per quantità superiori a 10 quintali, debbono dichiarare le relative quantità alla Cassa conguaglio zucchero - Roma - Via dei Maroniti, 40, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le dichiarazioni, da effettuarsi con lettera raccomandata, debbono contenere le seguenti indicazioni:

norme o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista, importatore o dettagliante);

titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zucchero, distinti per prodotto nazionale e prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il registro di carico e scarico, debbono presentare la dichiarazione corredata di copia del relativo foglio del predetto registro vistata dall'ufficio competente per territorio, alle ore 24 del giorno precedente la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che detengono ancora prodotti gravati d'imposta, sono tenuti invece a presentare il certificato del competente ufficio finanziario (UTIF - Dogane) con i quantitativi esistenti alle ore zero del giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati d'imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'UTIF che ha il controllo dello sta-

bilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze vistato da un pubblico ufficiale.

Coloro che non osservano le disposizioni di cui sopra saranno deferiti all'autorità giudiziaria competente.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad effettuare eventuali accertamenti che riterrà necessari, per il tramite degli organi di polizia tributaria.

9) Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppo di zucchero, di produzione nazionale o di importazione, che hanno già assolto il sovrapprezzo — in quanto già estratti dai magazzini fiduciari o sdoganati — nella misura di L. 45 al kg netto e comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e da chiunque detenuti a qualsiasi titolo, è dovuta una contribuzione di L. 14 al kg netto, pari allo scarto tra il sovrapprezzo già corrisposto e quello vigente a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

10) la contribuzione di cui al punto precedente dovrà essere versata, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Cassa conguaglio zucchero, entro il 15 del mese successivo a quello di vendita e, comunque, non oltre il 30 settembre 1984.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento entro quindici giorni da detti termini, darà luogo all'applicazione della riscossione coattiva nonché della sanzione pecuniaria di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisse reato.

11) Sono esenti dal pagamento della contribuzione di cui al punto 9), le quantità di zucchero costituenti le scorte operative delle aziende utilizzatrici, purché detenute nei magazzini delle stesse aziende, pari a 2/12 del consumo di zucchero relativo alla campagna 1983-84.

A tal fine, le aziende interessate dovranno integrare la dichiarazione di cui al punto 8) con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1983 e delle quantità acquistate successivamente fino al 30 giugno 1984 al netto di eventuali cessioni a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori.

In alternativa, le azende utilizzatrici possono optare per l'esenzione di un quantitativo di zucchero pari ai consumi dei mesi di luglio ed agosto 1983, senza tuttavia, che la quantità così da esentare superi il 40 % dei consumi complessivi relativi alla campagna 1983-84.

A tal fine, le aziende interessate debbono integrare la dichiarazione di cui al punto 8) del presente provvedimento, con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1983, e gli acquisti dei mesi di luglio e agosto 1983, nonché delle giacenze esistenti al 31 agosto 1983.

Gli acquisti dovranno essere documentati, a pena di decadenza del beneficio, con copia delle relative fatture.

Sono altresì esenti dal pagamento delle contribuzioni di cui al punto 9) i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in talune zone.

Sono pure esenti i quantitativi che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione, salvo che non vengano successivamente nazionalizzati.

In questo caso dovranno essere corrisposte le contribuzioni di cui al punto 9) entro il 15 del mese successivo a quello dell'avvenuta nazionalizzazione.

E' anche esente lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

Roma, addì 19 luglio 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(3960)

Cassa conguaglio zucchero - Modifica del punto 3), lettera d), del provvedimento C.I.P. n. 48/1981. (Provvedimento C.I.P. n. 25/1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1400/78 e n. 1729/78, rispettivamente del 22 giugno e del 24 luglio 1978 che disciplinano la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 48/81 del 22 dicembre 1981, il quale, al punto 3), lettera *d*), prevede la restituzione parziale del sovrapprezzo per lo zucchero utilizzato per ottenere prodotti trasformati al mercato interno;

Vista la nota in data 9 luglio 1984 con la quale la Cassa conguaglio zucchero ha fatto presente che lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti dell'industria chimica, di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 1400/78, ha già titolo ad usufruire di una restituzione alla produzione, ai sensi dei regolamenti (CEE) sopra richiamati;

Ritenuto pertanto opportuno escludere detto zucchero dal rimborso parziale del sovrapprezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Il punto 3), lettera *d*), del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 del 22 dicembre 1981, è modificato come segue:

« *d*) restituzione di quota parte del sovrapprezzo per lo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al consumo interno, escluso lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti dell'industria chimica elencati nell'allegato al regolamento (CEE) n. 1400/78 del 20 giugno 1978 ».

Roma, addì 19 luglio 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(3961)

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta (Provvedimento n. 21/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, in data 6 e 19 aprile, 10 maggio, 12 e 21 giugno 1984;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

prov. 11/1984 « Carattere definitivo del regime di sorveglianza dei prezzi dei gasoli, petroli ed oli combustibili »;

provv. 12/1984 « Modificazione ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, sovrapprezzi e condizioni di fornitura di energia elettrica »;

provv. 13/1984 « Nuova disciplina della Cassa conguaglio per il settore elettrico »;

provv. 3/A/1984 « Acquedotti di Genova (Nicolay) »;

provv. 4/A/1984 « Tariffe autostradali »;

provv. 14/1984 « Modifiche ed integrazioni alle direttive del C.I.P. alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed i comitati provinciali prezzi »;

provv. 5/A/1984 « Parere su tariffe postali e telegrafiche »;

provv. 16/1984 « Adempimenti per l'attuazione della delibera C.I.P.E. 29 marzo 1984 »;

provv. 17/1984 « Misure di intervento della Cassa conguaglio GPL »;

provv. 6/A/1984 « Parere su prezzo latte Bolzano »;
provv. 7/A/1984 « Parere sulle tariffe delle auto pubbliche di Roma »;
provv. 18/1984 « Prezzo dei giornali quotidiani »;
provv. 19/1984 « Prezzo dei concimi »;
provv. 20/1984 « Prezzo specialità medicinali »;
provv. 8/A/1984 « Parere su prezzo pane provincia Reggio Calabria »;
provv. 9/A/1984 « Parere su prezzo latte provincia di Grosseto ».

Roma, addì 19 luglio 1984

Il Ministro - Presidente delegato
ALTISSIMO

(3959)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale « Fabia » di Acquasparta, in contenitori a base di cloruro di polivinile Venipak AQ. 041 della capacità di 14 ml.

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 luglio 1984, n. 311, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, in Roma, è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata « Fabia », nel tipo come sgorga dalla sorgente, in contenitori a base di cloruro di polivinile tipo Venipak AQ. 041, prodotto dalla Adriaplast S.p.a. di Monfalcone, della capacità di 14 ml.

(3862)

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 19 luglio 1984.

Consegna diretta delle carte di circolazione agli interessati. Estensione della procedura.

Agli uffici periferici M.C.T.C.
Ai dirigenti coordinatori M.C.T.C.
Alle divisioni 45 e 47
All'A.C.I. - Servizio P.R.A.
Alle prefetture della Repubblica
Ai commissariati del Governo nelle province di Trento e Bolzano
Alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza - Direzione centrale polizia stradale
Al Ministero di grazia e giustizia
Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle I.I.
Al Ministero del turismo e dello spettacolo
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale della Guardia di finanza
All'A.N.F.I.A.
All'A.N.C.M.A.
Alla Federaicpa
All'U.N.R.A.E.
All'U.N.I.C.M.E.
All'U.N.A.S.C.A.
Alla F.T.U.A.I.

1. — La procedura instaurata con la circolare n. 13/84 del 18 gennaio 1984, entrata in vigore dal 2 aprile u.s., ha dato risultati più che soddisfacenti riducendo drasticamente i tempi di consegna delle carte di circolazione agli interessati, grazie anche allo spirito di sacrificio e all'abnegazione del personale della motorizzazione civile, cui va il mio vivo ringraziamento.

In questa prima fase di attuazione, la procedura è stata ufficialmente limitata, com'è noto, ai casi di prima immatricolazione e di reimmatricolazione, anche se in alcune circostanze se ne è proficuamente estesa l'applicazione con i criteri di cui al successivo punto 2.

2. — E' stato al riguardo lamentato dagli uffici provinciali che la diversa procedura da adottare per la emissione della carta di circolazione in casi diversi dalla prima immatricolazione e dalla reimmatricolazione, ingenera complicazioni nella predisposizione dei documenti e nella loro trasmissione agli uffici del P.R.A., mentre d'altra parte gli interessati sollecitano in ogni caso la consegna immediata e diretta della carta di circolazione.

Si dispone pertanto che la consegna diretta della carta di circolazione all'interessato con trasmissione della « copia autentica » della stessa al P.R.A. avvenga in ogni caso di emissione di un nuovo documento di circolazione (duplicati, ecc.), comportando ciò ulteriori evidentissimi vantaggi per l'utenza.

Nel caso però in cui la persona che si dichiara proprietaria sia diversa da quella risultante dai registri del P.R.A. (e quindi dalla carta di circolazione o dal foglio complementare o dall'estratto cronologico), sempre nell'ipotesi che non si debba addivenire ad una reimmatricolazione, sia pure per smarrimento della targa, l'intestazione della carta di circolazione al nuovo proprietario (con l'eventuale emanazione dei conseguenti provvedimenti relativi, per esempio, all'autotrasporto di cose) può avvenire, almeno per il momento, solo nei casi in cui venga certificato dal P.R.A. che è stata richiesta la relativa formalità mediante presentazione dei documenti di rito, anche se la formalità stessa non è stata ancora espletata (vedasi circolare n. 127/84 del 12 giugno 1984).

Nel caso di trasferimento di residenza è sufficiente invece la presentazione del certificato di residenza aggiornato, anche se il trasferimento avviene nell'ambito della provincia.

3. — Le nuove procedure previste dalla presente circolare dovranno andare in vigore al più presto e comunque non oltre il 1° settembre 1984.

Il Ministro: SIGNORILE

(3928)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(3930)

Diari delle prove scritta e orale dei concorsi pubblici, per esami, a posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

La prova scritta e la prova pratica del concorso a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze) si svolgeranno rispettivamente nei giorni 13 e 14 settembre 1984, alle ore 8,30 presso la sede dell'osservatorio astrofisico di Arcetri, largo E. Fermi, 5, Firenze. I candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

La prova scritta e la prova pratica del concorso a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze) si svolgeranno rispettivamente nei giorni 10 e 11 settembre 1984, alle ore 8,30, presso la sede dell'osservatorio astrofisico di Arcetri, largo E. Fermi, 5, Firenze. I candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(3936)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Annullamento degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di ispettore principale

Si rende noto che con decreto ministeriale del 7 marzo 1984 si è proceduto all'annullamento degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo della soppressa carriera direttiva degli ispettori di volo della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale del 20 novembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1969.

(3911)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sedici posti di restauratore di opere mobili di pittura nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Nel Bollettino ufficiale parte II, n. 5-6 del maggio-giugno 1982 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale del 13 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1982, registro n. 15, foglio n. 178, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali generali di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sedici posti di restauratore in prova di opere mobili di pittura nel ruolo del personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale del 13 dicembre 1978.

(3864)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere nella carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere, in prova, nella carriera direttiva delle intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 21 aprile 1984, avranno luogo a Roma nei giorni 9 e 10 novembre 1984 alle ore otto presso i seguenti locali:

palazzo dei congressi, salone della cultura, piazzale Kennedy, Eur, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla K;

palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere della L alla Z.

(3934)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a vari posti presso l'unità sanitaria locale n. 36

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero appartenente all'area funzionale di medicina nella disciplina di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero appartenente all'area funzionale di medicina nella disciplina di radiologia;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica nella disciplina di igiene epidemiologica e sanità pubblica;

un posto di farmacista collaboratore;

due posti di operatore professionale coordinatore (caposala);

un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

sette posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio);

un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione);

un posto di assistente amministrativo;

un posto di assistente medico nell'area funzionale di medicina (nucleo operativo per l'assistenza alle tossicodipendenze);

un posto di psicologo collaboratore (nucleo operativo per l'assistenza alle tossicodipendenze);

un posto di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale per nucleo operativo per l'assistenza alle tossicodipendenze).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iseo (Brescia).

(3843)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo sala presso il presidio ospedaliero di Avigliana dell'unità sanitaria locale n. 36.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo-sala presso il presidio ospedaliero di Avigliana dell'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Susa (Torino).

(3865)

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di tecnico di radiologia e di laboratorio di analisi

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso gli ospedali «Riuniti» di Reggio Calabria dell'unità sanitaria locale n. 31, a:

nove posti di tecnico di radiologia;
dieci posti di tecnico di laboratorio analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità - ufficio concorsi, in Catanzaro.

(3938)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 202 del 24 luglio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di economia agraria: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto nella qualifica di agente; ad un posto nella qualifica di commesso; a due posti nella qualifica di archivista dattilografo; ad un posto nella qualifica di collaboratore; per titoli, ed esami a nove posti nella qualifica di collaboratore e ad un posto nella qualifica di assistente.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un traduttore; diario prova scritta del concorso per esami, per l'assunzione in prova di tre telescriventisti.

Azienda municipalizzata gas metano di Spoleto: Proroga e rettifica del bando di concorso per un posto di direttore.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227